



CONGREGAZIONE DELLA PASSIONE DI GESÙ CRISTO 47° CAPITOLO GENERALE

Roma, 6-27 ottobre 2018

RELAZIONE DEL PROCURATORE GENERALE

1. Introduzione ¹.

In questa relazione del procuratore generale al 47° Capitolo Generale della Congregazione sono presentati, prima di tutto, alcuni elementi per comprendere ciò che questo ufficio comporta e gli ambiti in cui esso si sviluppa; si danno anche alcune indicazioni conclusive da tener presente da parte dei Superiori Maggiori in relazione con questo ufficio. Per ciò che riguarda i dati concreti riguardanti cifre e processi qui riferiti, si rimanda alle informazioni statistiche della segreteria generale.

La prima cosa che si deve dire è che chi volesse conoscere qualcosa sul Procuratore Generale di una congregazione religiosa, non lo deve cercare nell'attuale Codice di Diritto Canonico, visto che lì non si dedica neanche una parola su questo tema². Sebbene nel c. 517 § 1 del Codice del 1917 si definiva questo ufficio, non appare affatto il termine negli atti della commissione per la revisione del Codice e neppure si spiega il perché di questa omissione³. Il motivo può essere che, da un lato, il Diritto deve legiferare per tutti in generale e il Procuratore Generale era richiesto solo agli Ordini o agli Istituti maschili di diritto pontificio e, dall'altro, dal voler dare maggiore autonomia alle diverse congregazioni religiose nel momento di organizzarsi.

Dell'ufficio del Procuratore Generale se ne ha notizia già dal secolo XIII; il suo lavoro è in relazione con il tema della rappresentatività. La sua importanza aumentò quando gli Ordini e gli Istituti religiosi iniziarono a trasferire le proprie curie generali a Roma, in modo che, a poco a poco, la Santa Sede cominciò a trattare le questioni con questo rappresentante della corrispondente congregazione invece di farlo con i suoi religiosi, le sue case o le sue province.

Ogni Istituto religioso, secondo le proprie tradizioni e necessità, ha progressivamente elaborato l'ufficio del Procuratore Generale; in alcuni Istituti questo lavoro è unito a quello del Segretario generale oppure lo assume un consultore generale.

Nella nostra Congregazione, fu il III Capitolo Generale (1758) a eleggere il P. Tommaso Struzzieri (del Costato di Gesù) come 1° Consultore e, allo stesso tempo, come Procuratore Generale. Tale ufficio non figurava neppure nelle Regole, ma si rese necessario per l'urgenza di trattare ogni volta più argomenti con la Santa Sede, specialmente quelli riferiti ai voti solenni e alla Missione tra gli infedeli⁴.

2. DEFINIZIONE E CARATTERISTICHE DELL'UFFICIO.

Il c. 517 § 1 del Codice del 1917 dice che "Tutte le religioni di uomini di diritto pontificio devono avere un Procuratore Generale, designato secondo le costituzioni, perché tratti gli affari della propria religione di fronte alla Santa Sede". Questo stesso contenuto è quello che raccolgono i nostri

1 Si veda anche: P. Floriano De Fabiis, C.P., Relazioni della Congregazione con la Santa Sede, nel 46 Capitolo Generale. Documentazione e Cronica, Curia Generale, Roma 2012, p. 301-307.

2 Nel Codice si parla dei procuratori nelle cause giudiziali, nei ricorsi amministrativi, nei matrimoni e in altri atti.

3 Velasio De Paolis, La vida consagrada en la Iglesia, BAC, Madrid 2011, pp. 453-459.

4 Decreti e Raccomandazioni dei Capitoli Generali della Congregazione della SS. Croce e Passione di N.S.G.C, a cura di Fabio Giorgini, C.P., Commissione storica, Roma 1960, p. (5). Roma

RELAZIONE AL 47° CAPITOLO GENERALE

Regolamenti Generali al n. 88: “Il Procuratore Generale tratta gli affari della Congregazione di fronte alla Santa Sede”⁵.

Resta sempre la possibilità che alcuni argomenti o situazioni particolari siano trattati direttamente dal Superiore Generale con la Santa Sede, e viceversa. D’altro canto, gli argomenti che si riferiscono alla Congregazione per le Cause dei Santi sono responsabilità del Postulatore Generale; quelli che si riferiscono alle Missioni della Congregazione, fatta salva la competenza del Procuratore, sono trattati davanti alla Santa Sede dal Segretario Generale delle Missioni (RG/91).

Il nostro diritto proprio stabilisce che il Procuratore Generale è nominato dal Superiore Generale con il suo Consiglio (C/138), fa parte della Curia Generale (RG/81); è membro *ex officio* del Capitolo Generale (C/129) e del Sinodo Generale (C/147); è immediatamente soggetto al Superiore Generale nel disimpegno del suo ufficio e rispetto alla vita della comunità, il Superiore Generale può stabilire che dipenda dal suo delegato o dal superiore della casa generalizia (RG/86).

Il procuratore partecipa alla elezione di un Consultore Generale quando qualcuno abbia cessato il suo ufficio (C/139); è convocato, in primo luogo, per completare il *quorum* del consiglio generale (RG/83); ordinariamente è invitato ad assistere alle consulte generali⁶, ma se non è Consultore Generale è privo di voto deliberativo, salvo nei casi previsti dal diritto (RG/88); tutte le dispense o facoltà che devono chiedersi alla Santa Sede o al Superiore Generale, salvo quanto prescritto nel diritto comune, devono esser inviate al Superiore Generale o al Procuratore Generale (RG/3).

3. AMBITI DI SUA GESTIONE.

Come indicato precedentemente, il Procuratore Generale si incarica di trattare gli argomenti giuridici in generale e quelli che si riferiscono alla Santa Sede in particolare, come rappresentante abituale della Congregazione. Il fatto che il nostro Istituto abbia avuto quasi sin dalle sue origini un Procuratore Generale dimostra chiaramente che questa figura corrisponde alla nostra tradizione propria e alle nostre esigenze. I riferimenti a questo ufficio nelle attuali Costituzioni e nei Regolamenti Generali evidenziano l’attualità e necessità di esso.

3.1 ARGOMENTI INTERNI ALLA CONGREGAZIONE PASSIONISTA.

Per ciò che riguarda le questioni giuridiche interne alla Congregazione, il Procuratore Generale è incaricato di:

- ✓ Rispondere alle consultazioni di tipo giuridico che sollevano i religiosi o i responsabili delle entità giuridiche (superiori, formatori, ecc.).
- ✓ Preparare materiale formativo (dentro il suo ambito di azione) per la Congregazione⁷.
- ✓ Preparare i testi giuridici perchè siano studiati dal Consiglio Generale e consigliare nelle questioni giuridiche: apertura/soppressione delle case, accettazione delle parrocchie, convenzioni con i vescovi relativi alle parrocchie...

⁵ Nella nostra tradizione questa è una minima parte del lavoro; la commissione giuridica propone di cambiare questa definizione con: “tratta gli argomenti giuridici della Congregazione, in particolare quelli di fronte alla Santa Sede”.

⁶ La commissione giuridica per questo Capitolo Generale propone che la sua partecipazione nel Consiglio Generale avvenga, similmente a ciò che vale per l’economista generale e il segretario generale delle missioni, quando si trattano problemi che sono in relazione con il suo ufficio.

⁷ Per esempio in questi ultimi due anni: Laboratorio sulle questioni canoniche, sviluppato durante il Sinodo del 2015; documentazione sulle norme sostanziali che regolano i delitti riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede; Liturgia propria; stipendi per la celebrazione delle messe.

IL PROCURATORE GENERALE

- ✓ Revisione dei Regolamenti Provinciali e dei Decreti dei capitoli provinciali e dei congressi viceprovinciali.
- ✓ Preparare i documenti ufficiali: indulti, decreti, ecc.
- ✓ Studiare e completare le informazioni dei casi giuridici riferiti alle persone, che devono esser studiati e approvati, nel caso, dal superiore generale con il suo consiglio: dispensa dai voti temporanei, voti perpetui (Bolla Supremi Apostolatus), permessi di assenza dalla casa religiosa, riammissione nella congregazione, passaggio da una congregazione ad un'altra, indulti di escaustrazione, incardinazione immediata in una diocesi (Bolla Supremi Apostolatus), rinuncia ai beni personali...

3.2 ARGOMENTI RELATIVI ALLA SANTA SEDE.

Nella relazione con la Santa Sede, alla trattazione degli argomenti legali si unisce la funzione di rappresentanza. In linea di principio il Procuratore Generale si relaziona con tutti i Dicasteri, Consigli ed Enti della Santa Sede. In pratica la sua attività avviene, maggiormente, con solo pochi Dicasteri; con gli altri, avviene in maniera più sporadica:

- CONGREGAZIONE PER GLI ISTITUTI DI VITA CONSACRATA E LE SOCIETÀ DI VITA APOSTOLICA:
 - ✓ Legalizzazione delle firme per la richiesta dei visti e dei permessi di residenza.
 - ✓ Dispensa, modifica o introduzione di nuovi testi nelle Costituzioni.
 - ✓ Permessi per la vendita, l'affitto, opere, investimenti, prestiti o attività amministrative straordinarie in generale o che superino le quantità massime permesse.
 - ✓ Prorogare o concedere indulti di escaustrazione per più di tre anni, incardinazione *ad experimentum* in una diocesi, espulsione dei religiosi, ricorsi dei religiosi o di terzi contro la Congregazione, sia in prima o in seconda istanza...
 - ✓ Postulazione di un Fratello perchè sia eletto superiore.
 - ✓ Denunce che posson giungere a questa Congregazione sul comportamento dei nostri religiosi in qualsiasi parte del mondo.
 - ✓ Riconoscimento giuridico dei superiori e degli enti (province, viceprovince).
 - ✓ Sanazione di decisioni prese o di atti giuridici.
 - ✓ In certe circostanze, per alcuni di questi procedimenti, il Procuratore Generale esercita anche la rappresentatività dei monasteri passionisti e di alcune congregazioni femminili aggregate alla nostra.
- CONGREGAZIONE PER IL CLERO:
 - ✓ Processi di dispensa dagli obblighi inerenti al sacramento dell'Ordine e alla professione religiosa, inclusa la dispensa dal celibato.
 - ✓ Temi relativi ai legati di messe.
- CONGREGAZIONE PER IL CULTO E LA DISCIPLINA DEI SACRAMENTI:
 - ✓ Questioni relative al Calendario proprio.
 - ✓ Approvazione dei testi della liturgia propria e del rituale della professione, così come delle loro traduzioni.
- CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE:
 - ✓ Questioni relative agli abusi con minori e ai *Delicta Graviora* in generale.
- SEGRETERIA DI STATO:
 - ✓ Legalizzazione delle firme per richiedere visti all'estero o titoli accademici.
 - ✓ Richiesta di udienza privata con il Papa per i Capitoli Generali ecc.
 - ✓ Temi relativi con religiosi o con la Congregazione che giungano a questo dipartimento.

RELAZIONE AL 47° CAPITOLO GENERALE

- SEGNATURA APOSTOLICA:
 - ✓ Ricorsi e cause di fronte al tribunale Supremo della Chiesa.
- CONGREGAZIONE PER LE CHIESE ORIENTALI:
 - ✓ Permessi per celebrare o esser ordinato in un rito differente da quello originale del religioso.
- PENITENZIERIA APOSTOLICA:
 - ✓ Concessione o rinnovo di indulgenza plenaria per le nostre chiese o santuari,
 - ✓ Concessione della benedizione apostolica e indulgenza plenaria a motivo di celebrazioni speciali, anniversari, ecc.
- CONGREGAZIONE PER L'EDUCAZIONE:
 - ✓ Legalizzazione delle firme dei titoli accademici.
 - ✓ Validare i titoli accademici.

4. OSSERVAZIONI FINALI.

Nei paragrafi precedenti si è fatta una breve descrizione degli ambiti in cui si realizza il servizio del Procuratore Generale sia all'interno della nostra Congregazione sia di fronte alla Santa Sede. Termino con alcune osservazioni finali:

1. Non sono state descritte le diverse procedure e documenti richiesti per ogni pratica. Rimando al laboratorio che si tenne all'inizio del XV Sinodo Generale (Roma 2015) e al documento di lavoro che in quella occasione fu distribuito⁸. In questo documento si trovano descritti le diverse procedure e il modo di realizzarle. Per qualsiasi dubbio o pratica che sia necessaria, sono a disposizione di chiunque ne abbia bisogno.
2. La chiave per la buona e rapida risposta alle procedure è che queste siano debitamente presentate e con tutta la documentazione richiesta. La documentazione minima consiste sempre nella richiesta dell'interessato e la lettera/autenticazione del Superiore Maggiore con il suo consiglio, oltre a tutta la documentazione particolare richiesta in quel caso. Quando si ha tutta la documentazione, la si invia alla Curia Generale (RG/3). Inviare la documentazione incompleta rallenta e ritarda i processi inutilmente.
3. Spetta al superiore maggiore esercitare il proprio ministero di pastore (can. 665 § 2) con quei religiosi che si trovano a passare per momenti di difficoltà e aiutarli – quando non rimanga altra soluzione – a chiarire la propria situazione giuridica⁹. Se dopo aver fatto tutto il possibile non si trova la collaborazione del religioso, si impone la sua espulsione: il fatto di non cercare una soluzione ai problemi non li risolve! Quando un religioso si trova in una situazione di illegittimità, anche se siano passati 20 anni, continua ad essere un membro della Congregazione e della Provincia. In alcuni casi più problematici, di fronte alla noncuranza dei superiori maggiori, si agisce *ex officio* da parte della Curia Generale, ma non è questa la soluzione. I Superiori maggiori devono assumersi la propria grave responsabilità quando si presentano questi casi. Vale la pena di riflettere e ricordare le parole del Papa Francesco nel *Motu Proprio* "Come una madre amorevole": «*Può essere legittimamente rimosso dal suo incarico, chi abbia, per negligenza, posto od omesso atti che abbiano provocato un danno grave*

⁸ Il documento di lavoro con i suoi allegati, un totale di 60 pagine, tradotto in italiano, inglese e spagnolo è a disposizione di coloro che ne abbiano bisogno.

⁹ Più di 100 religiosi si trovano attualmente a vivere fuori della casa religiosa: assenze legittime che si rinnovano meccanicamente, assenze illegittime, processi di escaustrazione e incardinazione in corso o senza neppure esser presentati, casi di concubinato, ecc.

IL PROCURATORE GENERALE

ad altri, sia che si tratti di persone fisiche, sia che si tratti di una comunità nel suo insieme. Il danno può essere fisico, morale, spirituale o patrimoniale»¹⁰.

4. Oltre a quanto detto prima, si deve tener conto del tempo che è necessario per risolvere un processo o un caso. Le decisioni che spettano al Superiore Generale con il suo Consiglio si prendono, abitualmente, nelle riunioni programmate dal Consiglio Generale, normalmente ogni mese e mezzo. Al di fuori di queste riunioni, secondo i casi e l'urgenza, si realizzano, quando ci sia il *quorum*, alcune riunioni straordinarie, ma non sempre è possibile farlo. Se inoltre il caso deve essere presentato alla Santa Sede per la sua approvazione o conferma, si deve tener conto che in questo ambito un processo dura come minimo un mese¹¹.

Roma, 22 maggio 2018, Solennità della Pentecoste.

P. Antonio María Munduate, cp
Procuratore Generale



¹⁰ Papa Francesco. Motu proprio 'Come una madre amorevole', art. 1 § 1, del 4 giugno 2016.

¹¹ Per esempio: l'autenticazione delle firme può richiedere una settimana, i permessi su temi economici, un mese; i processi di secolarizzazione, quattro mesi; le cause davanti alla Congregazione per la Dottrina della Fede, diversi mesi, a seconda della gravità.